



SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA

SONIA CIOFFI

TIPO ANNO NUMERO
REG. CFR.FILESEGNATURA.XML
DEL CFR.FILESEGNATURA.XML

Assemblea Legislativa
PEIAssemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it

INVIATO TRAMITE PEC

OGGETTO: Richiesta di parere di conformità ai sensi dell'art. 28 comma 4, lettera n) dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 28, comma 4), lettera n) dello Statuto si trasmette per il parere di conformità dell'Assemblea Legislativa lo schema di Regolamento:

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1288 del 7 settembre 2015

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI GIUNTA RECANTE "MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 28 DICEMBRE 2009 N. 3"

Si precisa che la formale approvazione da parte della Giunta regionale del Regolamento è subordinata all'espressione del parere di conformità da parte dell'Assemblea Legislativa.

La succitata deliberazione è disponibile sul portale della Intranet regionale Internos attraverso i successivi link Atti e leggi ed Atti amministrativi.

Distinti saluti.

Il Responsabile
Sonia Cioffi
Firmato digitalmente

Email: affaripresidenza@regione.emilia-romagna.it
PEC: affaripresidenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 07 **del mese di** settembre
dell' anno 2015 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Costi Palma	Assessore
7) Donini Raffaele	Assessore
8) Gazzolo Paola	Assessore
9) Mezzetti Massimo	Assessore
10) Petitti Emma	Assessore
11) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Costi Palma

Oggetto: SCHEMA DI REGOLAMENTO DI GIUNTA RECANTE "MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 28 DICEMBRE 2009 N. 3"

Cod.documento GPG/2015/1450

Num. Reg. Proposta: GPG/2015/1450

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge regionale del 30 luglio 2015 n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" relativamente alla disposizione dell'art 25 " Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province in materia di trasporto";

Vista la legge Regionale 2 ottobre 1998 n.30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" e s.m.i. e ,in particolare, il capo 1 bis del Titolo III, inserito dall'art 3 L.R. 21 dicembre 2007 n.29 "Noleggio di autobus non di linea con conducente" e segnatamente l'art.26 quater, comma 2, lett.d) "Funzioni della Regione";

—

Visti inoltre i seguenti provvedimenti legislativi:

- il D.lgs. 22 dicembre 2000 n.395 e s.m.i. "Attuazione della Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n.98/76/Ce del 01 ottobre 1998 modificativa della Direttiva n.96/26/Ce del 29 Aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali";

- la Legge 11 Agosto 2003, n.218 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente" relativamente alla seguente disposizione:

articolo 4 (Adempimenti delle Regioni) comma 2 " In particolare spetta alle regioni l'adozione di atti

legislativi regolamentari volti a stabilire le modalità per rilasciare le autorizzazioni di cui all'art.5";

Richiamato il Regolamento regionale 28 dicembre 2009 n.3 "Regolamento Regionale per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente (art 26 quater lettera d L.R. 30/98)" relativamente alla seguenti disposizioni : art 1 "Procedimento di rilascio della autorizzazione"; art 2 "Sicurezza del servizio"; art. 6 "Reclami"; art 8 " Regime degli autobus acquistati con sovvenzione pubblica e controllo"; art.10 "Visite e verifiche"; art 13 " Durata dell'autorizzazione, inizio del servizio e periodo transitorio"; art 14 " Registro giornaliero dei viaggi degli autobus acquistati con sovvenzione pubblica"

Dato atto che:

- il suddetto Regolamento regionale necessita di ulteriori integrazioni della disciplina in esso contenuta, in particolare per quanto riguarda il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione, gli adempimenti amministrativi connessi, le prescrizioni tecnico/funzionali, il regime dei controlli a cui è soggetta l'attività di trasporto di passeggeri effettuato mediante noleggio di autobus con conducente;
- si rende necessario un adeguamento normativo del medesimo Regolamento conseguentemente alla approvazione della Legge regionale del 30 luglio 2015 n.13 "Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Ritenuto pertanto necessario, dando attuazione all'articolo 26 quater, comma 2, lettera d), della L.R. n.30/1998 e s.m.i., completare e ulteriormente specificare il procedimento di rinnovo sopra citato;

Vista la proposta di Schema di Regolamento che si allega al presente atto (Allegato 2) ed evidenziato che il complesso delle disposizioni ivi previste esaudisce tale necessità;

Richiamata inoltre la propria delibera n.199/2014, numeri 2) e 3) del dispositivo, in base ai quali, rispettivamente:

- le delibere di approvazione di Regolamento di iniziativa della Giunta devono essere obbligatoriamente corredate di una relazione illustrativa redatta dall'Assessorato proponente;
- le delibere di approvazione di Progetti di leggi regionali o di Regolamenti di iniziativa della Giunta devono essere corredate di una relazione tecnico-finanziaria a cura dell'Assessorato proponente sulla base dei modelli standard il cui schema allegato è riportato in allegato (Allegato 3);

Visto, per quanto riguarda il potere di iniziativa di Leggi e Regolamenti, l'art. 49, comma 2, dello Statuto regionale, approvato con Legge regionale 31 marzo 2005, n.13, attribuisce la competenza alla Giunta regionale, salvo la competenza dell'Assemblea legislativa per l'espressione del parere, ai sensi dell'art. 28 comma 4, lett.n) dello Statuto regionale;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore a "Trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali programmazione territoriale e agenda digitale", Raffaele Donini;

A voti unanimi e palesi

Delibera

- 1) Di adottare lo schema di provvedimento regolamentare recante " Modifiche al Regolamento Regionale 28 Dicembre 2009 n.3", composto da 8 articoli che si allega al presente atto (Allegato 2), corredato della relazione illustrativa di accompagnamento (Allegato 1) e della scheda tecnico finanziaria (Allegato 3), parti integranti del presente atto;
- 2) Di inviare lo schema di provvedimento regolamentare di cui al punto 1) e suoi Allegati all' Assemblea legislativa per l'espressione del parere, ai sensi dell'art.28 comma 4, lettera n) dello Statuto Regionale.

Allegato 1

Relazione allo Schema di Regolamento "Modifiche del Regolamento regionale 28 dicembre 2009 n.3"

Il presente Regolamento è di pura modifica e intende perseguire i seguenti obiettivi:

- a) Completare e dettagliare l'ordinamento regionale in materia di attività di noleggio di autobus con conducente, colmando le carenze dispositive rilevate nell'esercizio della azione amministrativa, successivamente all'adozione del Reg. reg. n.3/2009, anche aggiornandolo al nuovo sistema di governo regionale adottato dalla Legge regionale del 30 luglio 2015 n.13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni)
- b) Prevedere con riferimento alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di N.C.C autobus: un termine per la presentazione dell'istanza, l'aggiornamento della documentazione amministrativa inerente ai mezzi, un procedimento autorizzativo uniformato in capo agli uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni sia di competenza della Città metropolitana di Bologna che delle Province oppure delle Agenzie di Mobilità. Altresì prevedere che al momento del rinnovo dell'autorizzazione venga verificata la permanenza dei requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di viaggiatori e che siano obbligatoriamente effettuati controlli sulla regolarità della revisione dei mezzi e sulla sottoscrizione delle polizze assicurative RC. oltreché verifiche sulle abilitazioni alla conduzione di veicoli di categoria e sulle certificazioni mediche di idoneità alla guida per conducenti che superino i 60 anni di età
- c) Uniformare per tutto il territorio regionale gli importi di rimborso spese per lo svolgimento delle attività istruttorie, esazione dei diritti di segreteria, oneri diversi , connessi al rilascio o rinnovo delle autorizzazioni
- d) creare una disciplina tendenzialmente completa in materia di esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente anche prescrittiva per imprese in possesso di autorizzazione rilasciata in altra Regione o altro stato membro dell'Unione Europea operanti in Emilia Romagna in stabile organizzazione aziendale ai sensi

dell'art.162 del T.U.I.R. Per quanto riguarda la finalità di cui alle lettere a) e b) si preciserà con maggior dettaglio nel commento dei singoli articoli illustrando le novità introdotte. Le finalità di cui alle lettere c) e d) rispondono all'esigenza di certezza e univocità della disciplina in materia, di fatto eliminando la possibilità di adottare decisioni discrezionali o di prassi amministrativa diversa tra uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni sul territorio regionale. In particolare la finalità di cui alla lettera d) prescrittiva anche per operatori in Emilia-Romagna in possesso di autorizzazione rilasciata in altra Regione o altro stato membro dell'Unione Europea intende eliminare eventuale disparità di trattamento o di condizioni operative tra imprese di trasporto passeggeri operative sul territorio regionale.

La proposta di Regolamento è composta di 8 articoli.

Illustrazione dei singoli articoli

L'art. 1 rubricato " Modifiche all'art. 1 del regolamento regionale n.3 del 2009" indica come previsto dall'art 25 della Legge regionale del 30 luglio 2015 n.13 le amministrazioni titolari della funzioni afferenti il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio della attività di N.C.C. autobus (Città metropolitana di Bologna , Province) e se delegate le Agenzie per la Mobilità; definisce inoltre quali siano le imprese aventi diritto a richiedere la predetta autorizzazione. La norma anche si riferisce con maggior dettaglio al procedimento di rinnovo dell'autorizzazione alla prima scadenza quinquennale e riporta previsioni relative al termine di presentazione della domanda e sulla documentazione provante da allegarsi alla stessa: iscrizione al registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN), possesso dei requisiti di cui all'articolo 26 bis, comma 1, della Legge regionale n.30 del 1998, tipologia del rapporto di lavoro instaurato coi dipendenti con indicazione di tempo indeterminato, determinato, lavoro intermittente, validità e scadenza dei titoli a condurre i mezzi di categoria, certificazioni mediche di idoneità alla guida, polizze di RC degli autobus in uso, disponibilità della rimessa e sua planimetria.

Nell'art 1 viene inoltre determinato l'ammontare e il metodo di calcolo delle somme da corrispondere all'amministrazione per il rilascio delle autorizzazioni a titolo di rimborso per diritti di segreteria, tenuta registri, oneri d'istruttoria e controllo ,

rilascio dei contrassegni identificativi interni ed esterni al mezzo.

L' art 2 rubricato "Modifiche all'art 2 del regolamento regionale n. 3/2009" è aggiornato all'entrata in vigore della Legge regionale del 30 luglio 2015 n.13. Riporta ulteriori previsioni relative alla presentazione della domanda di autorizzazione che di rinnovo ed in particolare l'esibizione di specifica documentazione inerente alla immatricolazione dei mezzi in uso e validità della revisione. Si regolamentano inoltre con cadenza annuale controlli a campione obbligatori finalizzati alla verifica di avvenuta revisione degli autobus adibiti al servizio. Infine viene indicata nel caso di domanda di rinnovo della autorizzazione la documentazione necessaria per poter utilizzare temporaneamente mezzi immatricolati per il servizio di linea anche per servizio di NCC autobus.

L'art. 3 rubricato "Modifiche all'art 6 del regolamento regionale n.3 del 2009" è aggiornato all'entrata in vigore della Legge regionale del 30 luglio 2015 n.13

L'art 4 rubricato "Modifiche all'art. 8 del regolamento regionale n.3 del 2009" è aggiornato all'entrata in vigore della Legge regionale del 30 luglio 2015 n.13

L'art 5 rubricato "Modifiche all'art. 8 del regolamento regionale n.3 del 2009" è aggiornato all'entrata in vigore della Legge regionale del 30 luglio 2015 n.13

L'art 6 rubricato "Modifiche all'art. 13 del regolamento regionale n.3 del 2009" è aggiornato all'entrata in vigore della Legge regionale del 30 luglio 2015 n.13 e riformula il contenuto dell'art 13 comma 7 del regolamento regionale n.3 del 2009 fissando per gli uffici procedenti un termine perentorio di 45 gg dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione o di rinnovo entro il quale acquisire i seguenti documenti: DURC dell'impresa, elenco dei dipendenti autisti ed estremi delle loro abilitazioni professionali e idoneità a condurre i veicoli di categoria, documentazione inerente la disponibilità di una rimessa a norma di legge con allegata planimetria, iscrizione alla C.C.I.A.A. con specifico riferimento all'attività di noleggio con conducente di autobus ovvero iscrizione a registro o appartenenza ad Ente professionale equivalenti per le imprese autorizzate in altro stato membro, elenco dei mezzi, estremi identificativi e capacità di posti; in

dettaglio tutte le caratteristiche degli allestimenti, classe ambientale nonché evidenza di eventuali contributi pubblici ricevuti per l'acquisto. Il presente articolo inoltre aggiunge due nuovi commi (comma 8 e comma 9) all' art. 13 rispetto alla primaria formulazione del regolamento n.3 del 2009 che dettano prescrizioni e stabiliscono provvedimenti sanzionatori per il mancato rispetto delle norme regolamentari da parte di imprese in possesso di autorizzazione rilasciata in altra regione o da altro Stato membro esercenti l'attività di noleggio con conducente di autobus in Emilia-Romagna attraverso una stabile organizzazione aziendale ai sensi dell'art 162 del T.U.I.R.

L'art 7 rubricato "Modifiche all'art 14 del regolamento regionale n.3 del 2009" è aggiornato all'entrata in vigore della Legge regionale n.3 del 2009

L'art 8 rubricato "Norme transitorie e finali" fissa un periodo transitorio di 60 gg decorrente dall'entrata in vigore del regolamento di modifica che consente una deroga ai termini perentori previsti per la presentazione della domanda di rinnovo dell'autorizzazione.

Allegato 2

PROPOSTA DI SCHEMA DI REGOLAMENTO DI "MODIFICHE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 28 Dicembre 2009 n.3"

Sommario

Art 1-Modifiche all'art 1 del Regolamento regionale n.3/2009"

Art 2" Modifiche all'art 2 del Regolamento regionale n. 3/2009"

Art.3 "Modifiche all'art 6 del regolamento regionale n.3 del 2009"

Art 4 " Modifiche all'art. 8 del regolamento regionale n.3 del 2009"

Art 5 "Modifiche all'art. 10 del regolamento regionale n.3 del 2009"

Art 6 " Modifiche all'art. 13 del regolamento regionale n.3 del 2009"

Art 7 " Modifiche all'art 14 del regolamento regionale n.3 del 2009"

Art 8" Norme transitorie e finali"

Articolo 1

Modifiche all'art. 1 del regolamento regionale n. 3 del 2009

1. Nell'articolo 1 del regolamento regionale 28 dicembre 2009 n.3 (Regolamento Regionale per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. La Città Metropolitana di Bologna, la Provincia, ovvero l'Agenzia per la Mobilità di cui all'articolo 19 della LR 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina regionale del trasporto pubblico regionale e locale) nel caso di assegnazione alla stessa delle funzioni amministrative per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente, rilasciano l'autorizzazione per l'esercizio del

servizio di trasporto passeggeri mediante noleggio di autobus con conducente alle imprese richiedenti che hanno sede legale ovvero stabile organizzazione ai sensi dell'art 162 della legge 22 dicembre 1986 n.917 Testo unico dell'imposta sui redditi (T.U.I.R.) nel territorio della Città Metropolitana o della Provincia e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26-bis, comma 1, della legge regionale n. 30 del 1998.

1-bis. Le autorizzazioni hanno durata quinquennale e il rinnovo è subordinato alla presentazione agli uffici competenti di una istanza, redatta su apposita modulistica da depositare, unitamente all'autocertificazione dell'iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN), entro il termine perentorio di 45 giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione. In caso di inoltro tardivo dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione l'amministrazione competente rilascia una nuova autorizzazione.

1-ter. Il rilascio dell'autorizzazione e l'atto di rinnovo sono subordinate al previo accertamento d'ufficio del possesso dei requisiti e dati dichiarati dall'impresa e al deposito da parte delle imprese richiedenti delle copie delle polizze assicurative dei mezzi d'uso. L'autorizzazione e i successivi atti di rinnovo sono rilasciati, previo ritiro della precedente autorizzazione o del rinnovo in originale e delle eventuali copie conformi dei predetti atti ove rilasciate.

1-quater. Nell'atto di rinnovo sono confermati i dati identificativi dell'autorizzazione già rilasciata (numero e data del primo rilascio) corredati dai riferimenti identificativi dei provvedimenti di autorizzazione e abilitazione previsti dalla legge (carta di circolazione) in corso di validità.

1-quinquies. Qualora l'impresa lasci scadere l'autorizzazione gli uffici preposti al rinnovo segnalano il fatto per competenza alla Motorizzazione Civile (MCTC) per i provvedimenti conseguenti di cancellazione dal registro REN nel caso l'impresa disponga di un parco mezzi costituito unicamente da autobus immatricolati per noleggio."

b) Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. L'impresa che richiede l'autorizzazione o il rinnovo presenta una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà ex art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) all'amministrazione concernente il personale utilizzato dalla stessa impresa corredata dall'elenco e generalità dei lavoratori, dalla qualifica, dalla tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato, determinato, lavoro intermittente),

degli estremi e scadenze del titolo nazionale o internazionale idoneo alla conduzione dei veicoli ex articolo 116 del D.lgs. n.285 del 1992 e della Carta di qualificazione del conducente in corso di validità (CQC persone) nonché, per i conducenti con età superiore a 60 anni, dalla dichiarazione di idoneità alla guida rilasciata dalla Commissione medica locale del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art.119 D. lgs.n.285 del 1992 (Nuovo codice della strada). Alla dichiarazione sostitutiva sono allegate:

a) copia dei provvedimenti dei permessi e delle abilitazioni alla conduzione dei veicoli di categoria (patenti di guida e abilitazioni professionali);

b) copia della Carta di qualificazione del conducente (CQC persone);

c) la certificazione di idoneità alla guida rilasciata dalla Commissione medica se il conducente ha superato i 60 anni."

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Il soggetto che richiede l'autorizzazione è tenuto a dichiarare nell'istanza di autorizzazione e di rinnovo di avere la disponibilità della rimessa anzidetta per la sosta dei mezzi comprovata da copia della planimetria in scala con evidenza dell'area complessiva e degli stalli dimensionati. La dichiarazione di disponibilità unitamente a copia della planimetria è allegata al provvedimento di autorizzazione e di rinnovo."

d) Il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"5."Le imprese esercenti i servizi di noleggio di autobus con conducente aventi la sede legale o la stabile organizzazione aziendale nella Regione Emilia-Romagna sono tenute all'atto della richiesta di nuova autorizzazione a corrispondere alla Città Metropolitana di Bologna o alla Provincia o alla Agenzia di mobilità un rimborso delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie relative ai diritti di segreteria, oneri di istruttoria e controllo, tenuta registro e archivio, targa esterna al mezzo recante dicitura NCC e logo della Città Metropolitana di Bologna ovvero della Provincia, targa interna recante estremi autorizzativi e altri dati identificativi. Il rimborso delle spese per il rilascio dell'autorizzazione quinquennale è quantificato in:

a) euro 150,00 per ogni autobus fino a 5 autobus;

b) euro 100,00 per ogni autobus qualora il parco mezzi sia superiore a 5 autobus.

5-bis. Il rimborso delle spese è dovuto in eguale misura anche in

caso di istanza di rinnovo salvo che non sia richiesta per un periodo inferiore al quinquennio. In tal caso l'importo del rimborso sarà calcolato proporzionalmente dall'amministrazione in base alla durata del rinnovo dell'autorizzazione richiesta. E' altresì definito un rimborso per spese di istruttoria di euro 60,00 per le modifiche e le variazioni alle autorizzazioni e ai rinnovi in corso di validità."

e) al comma 6 è aggiunto il seguente periodo: "Le predette imprese, sia nel caso di nuova autorizzazione che di rinnovo, devono dimostrare agli uffici preposti per il controllo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 7, lettere a), b), c) nonché quelli di cui all'art 13 comma 8 del regolamento."

Art. 2

Modifiche all'art. 2 del regolamento regionale n. 3 del 2009

1.All'articolo 2 del regolamento regionale n. 3 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Sia nel caso di richiesta di nuova autorizzazione che di rinnovo l'amministrazione entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza richiede copia aggiornata dei libretti di circolazione dei mezzi per la verifica dell'immatricolazione in uso terzi NCC e verifica la validità dell'ultima revisione effettuata.

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis.L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione effettua con cadenza annuale controlli a campione nella misura di almeno il 51% dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente ai fini della verifica di validità della revisione".

c) nel comma 2 dopo il numero 142 sono aggiunte le parole ", 169, comma 7".

d) nel comma 3, la locuzione "le Province " è sostituita con "La Città Metropolitana di Bologna, le Province e l'Agenzia per la mobilità".

e) nel comma 4 dopo la parola "Regolamento." è aggiunto il seguente periodo: "Al fine di utilizzare gli anzidetti mezzi immatricolati per il servizio di linea, l'impresa presenta unitamente all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione copia delle autorizzazioni temporanee dell'ente affidatario delle linee di cui all'articolo 87, comma 4, del D.lgs. n.295 del 1992 e copia dell'autorizzazione

della Motorizzazione Civile di cui all'articolo 82, comma 6, del D.lgs. n.295 del 1992".

Art. 3

Modifiche all'art. 6 del regolamento regionale n. 3 del 2009

1. L'articolo 6 del regolamento regionale n. 3 del 2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 6
Reclami

1. Eventuali reclami relativi al servizio possono essere inoltrati all'impresa di trasporto e per conoscenza alla struttura della Città metropolitana di Bologna o della Provincia o dell'Agenzia per la mobilità che hanno rilasciato l'autorizzazione.

2. L'impresa di trasporto ha l'obbligo di rispondere al reclamo entro 30 giorni dal suo ricevimento dandone riscontro alla struttura della Città metropolitana di Bologna o della Provincia o dell'Agenzia per la mobilità che hanno rilasciato l'autorizzazione".

Art. 4

Modifiche all'art. 8 del regolamento regionale n. 3 del 2009

1. Al comma 4 dell'articolo 8 del regolamento regionale n. 3 del 2009, la locuzione "le Province" è sostituita con "La Città Metropolitana di Bologna, le Province e l'Agenzia per la mobilità"

Art. 5

Modifiche all'art. 10 del regolamento regionale n. 3 del 2009

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del regolamento regionale n. 3 del 2009, la parola "Provincia" è sostituita della locuzione: "Città Metropolitana di Bologna o della Provincia".

Art. 6

Modifiche all'art. 13 del regolamento regionale n. 3 del 2009

1. Al comma 4 dell'articolo 13 del regolamento regionale n. 3 del 2009, la parola "Provincia" è sostituita dalla locuzione: "Città Metropolitana di Bologna o alla Provincia o Agenzia per la Mobilità".

2. Il comma 7 dell'articolo 13 del regolamento regionale n. 3 del 2009 è sostituito dal seguente:

"7. Nel termine perentorio di 45 giorni dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione o di rinnovo l'amministrazione acquisisce il documento di regolarità contributiva dell'impresa (DURC) e i seguenti documenti:

a) la documentazione di cui all'art.1, commi 3, 4 e 4 bis;

b) l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) con specifico riferimento all'attività di noleggio con conducente di autobus ovvero iscrizione ad altro Ente professionale o registro equivalente per le imprese autorizzate da altro Stato membro;

c) elenco redatto in modulistica predisposta d'ufficio degli autobus destinati al servizio riportante per ognuno il numero di targa, il numero telaio, tipologia di autobus, categoria (M2,M3), anno di prima immatricolazione, numero posti, presenza di pedana elevatrice, presenza di posto attrezzato per carrozzella, classe ambientale, evidenza degli autobus acquistati con contributo pubblico. Tale elenco deve essere ripresentato aggiornato all'atto della domanda di rinnovo dell'autorizzazione".

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 13 del regolamento regionale n. 3 del 2009 sono aggiunti i seguenti:

"8. Le imprese in possesso dell'autorizzazione rilasciata in un'altra Regione o da altro Stato membro dell'Unione Europea che esercitano il servizio N.C.C. autobus in Emilia-Romagna attraverso una stabile organizzazione ai sensi dell'art 162 della legge 22 dicembre 1986 n. 917 devono possedere i requisiti indicati nel presente Regolamento. A tal fine prima dell'avvio dell'attività in Emilia-Romagna, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa deve presentare alla Città Metropolitana o alla Provincia o all'Agenzia di mobilità, ove ha stabile organizzazione aziendale, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 7, lettere a) b) e c) del regolamento. A bordo di ogni mezzo deve essere conservata copia della dichiarazione sostitutiva recante il visto per accettazione, la data di presentazione, il numero di protocollo e l'oggetto.

9. La Città Metropolitana di Bologna o la Provincia, nel caso di

accertato mancato rispetto da parte dell'impresa delle previsioni del presente comma, previa richiesta di regolarizzazione notificata all'impresa entro 10 giorni dall'avvenuto accertamento, adotta entro 60 giorni da quest'ultimo un provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell'attività nella Regione Emilia-Romagna".

Art. 7

Modifiche all'art 14 del regolamento regionale n.3 del 2009

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del regolamento regionale n.3 del 2009 ogni locuzione "dalla Provincia" è sostituita dalla locuzione "dalla Città metropolitana di Bologna o dalla Provincia"

Art. 8

Norme transitorie e finali

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, potranno essere presentate domande di rinnovo delle autorizzazioni scadute o in scadenza in deroga al termine disposto dell'articolo 1, comma 1-bis, ferma restando l'applicazione del procedimento di rinnovo di cui all'articolo 1.

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA - Regolamento regionale che non prevede oneri

(Clausola di neutralità finanziaria)

Lo schema di Regolamento regionale di "Modifiche al Regolamento regionale n. 3/2009" disciplina l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente' ed è attuazione dell'art 26 quater "Funzioni della Regione" della L.R. n.30/98; costituisce altresì adeguamento alle previsioni dell' art 25 della Legge regionale del 30 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni". Essendo quindi di natura esclusivamente procedurale esso non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il Regolamento proposto modifica gli articoli 1,2,6;8;10;13 e 14 del Regolamento regionale n.3 del 2009; completa e dettaglia l'ordinamento regionale in materia di attività di noleggio di autobus con conducente colmando le carenze dispositive rilevate nell'esercizio dell'azione amministrativa dall'approvazione del Reg n.3/2009 ad oggi. Specifica ulteriormente le fasi, gli adempimenti amministrativi, la tipologia della documentazione richiesta inerente al procedimento sia di rilascio che di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della predetta attività. Uniforma, sottraendo la materia alla discrezionalità delle amministrazioni, in tutta la Regione Emilia-Romagna gli importi riferiti al rimborso spese per lo svolgimento delle attività istruttorie, esazione dei diritti di segreteria, oneri diversi connessi al rilascio o rinnovo delle autorizzazioni. Le nuove norme inoltre estendono il regime dei controlli sulle imprese, sul loro personale dipendente e sui mezzi utilizzati con finalità di miglioramento della sicurezza del trasporto.

Il nuovo Regolamento è pertanto volto a completare con maggior dettaglio un complesso di disposizioni non esaustivamente esplicitate nella stesura del Reg. Reg. n.3/2009 rispondendo altresì ad un'esigenza di certezza e uniformità in tutto il territorio regionale della disciplina in materia di attività di noleggio di autobus con conducente.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RETI INFRASTRUTTURALI, LOGISTICA E SISTEMI DI MOBILITA' esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/1450

data 03/09/2015

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Filomena Terzini, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI, in sostituzione del Responsabile del Servizio Affari legislativi e qualità dei processi normativi esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere di adeguatezza tecnico-normativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/1450

data 03/09/2015

IN FEDE

Filomena Terzini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Filomena Terzini, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere di legittimità in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/1450

data 03/09/2015

IN FEDE

Filomena Terzini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Antonella Soldati, Responsabile del SERVIZIO BILANCIO E FINANZE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari senza oneri a carico del bilancio regionale in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/1450

data 03/09/2015

IN FEDE

Antonella Soldati

omissis

L'assessore Segretario: Costi Palma

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza